



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **2027 - LS/ff**

ROMA, LI **08 agosto 2006**

OGGETTO:

MODIFICHE LEGGE BERSANI, GIA' PUBBLICATE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

*Con il prezioso e determinante contributo di **Leonardo Comucci**, membro del Comitato Direttivo Centrale della Federazione, trasmettiamo le modifiche al decreto legge Bersani, già pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.*

L'art. 36 comma 23 del decreto legge Bersani, convertito definitivamente in Legge **ha confermato l'abrogazione (così come previsto nella versione originaria del decreto) dell'agevolazione, ai fini Irper, concernente le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo.**

La **novità** derivante dall'iter parlamentare è la precisazione che **la disciplina di favore** (applicazione dell'aliquota prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto in misura ridotta alla metà quando i soggetti beneficiari delle somme, corrisposte al fine di incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, sono donne con più di 50 anni di età o uomini di età superiore a 55 anni) **continua ad applicarsi a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006), nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati anche successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, purché in attuazione di accordi o atti che abbiano data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto.** Ciò viene anche confermato anche dalla Circolare delle Agenzie delle Entrate 4 agosto 2006 n.28/E in diffusione da domani che precisa "Al fine di salvaguardare i diritti di coloro che hanno già contrattato un piano incentivato di esodo, la norma prevede un regime transitorio applicabile ai piani d'incentivo all'esodo concordati prima dell'entrata in vigore del decreto." che rimane a tutti gli effetti fissato al 4 luglio 2006

Più complessa la situazione relativa alla **RIFORMA del REGIME FISCALE DELLE C.D. STOCK OPTION** (ART. 36, COMMI 25, 25-BIS E 26)

Il testo originario dell'articolo 36, comma 25, del decreto aveva infatti abrogato la lettera g-bis) dell'articolo 51, comma 2, del TUIR. La legge di conversione del decreto ha reintrodotta tale disposizione, subordinando tuttavia la sua applicazione al verificarsi di determinate ulteriori condizioni e limiti.

E' utile ricordare che la lettera g-bis) disciplina il regime delle stock option, strumento attraverso il quale fidelizzare o premiare determinate categorie di dipendenti. In particolare, la norma prevede che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, non concorre alla formazione di tale categoria reddituale "la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al

valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito".

In sostanza, in base alla citata disposizione "la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente" non concorre a formare reddito di lavoro dipendente a condizione che:

- il prezzo pagato dal dipendente sia almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta;
- le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentino una percentuale di diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale non superiore al 10%.

Non verificandosi entrambe le condizioni, la differenza costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile.

Ora, la legge di conversione (il nuovo comma 25 dell'art. 36 del decreto) ha stabilito che, oltre a reintrodurre la predetta lettera g-bis), è stato integrato il comma 2-bis dell'articolo 51 del TUIR, aggiungendo i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito.".

Ciò comporta che l'agevolazione è ora subordinata al verificarsi di due ulteriori condizioni, ossia che il dipendente non ceda le azioni ricevute nei cinque anni successivi alla data dell'assegnazione e che nello stesso periodo quinquennale su di esse non siano costituite garanzie in qualsiasi forma (es.: pegno, disposizioni di mandato a vendere).

Per quanto riguarda la condizione temporale richiesta dalla norma per l'esclusione dal reddito imponibile del fringe benefit, si rileva che le azioni non devono essere cedute né riacquistate dal datore di lavoro o dalla società emittente né essere utilizzate quali garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o essere oggetto di mandato a vendere.

Il mancato rispetto di tale condizione fa scaturire l'obbligo di tassazione nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione o la costituzione della garanzia, quale di reddito di lavoro dipendente. In tal modo, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene la cessione o la costituzione della garanzia.

E' opportuno evidenziare che in caso di cessione o di costituzione in garanzia anche di parte delle azioni il regime agevolativo non è applicabile con riguardo alla totalità delle azioni oggetto della medesima assegnazione.

Infine la nuova disposizione stabilisce inoltre che il valore delle azioni assegnate non deve superare l'importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo d'imposta precedente a quello dell'assegnazione, vale a dire la retribuzione annua calcolata al lordo di imposte, contributi e deduzioni, quale risulta dal CUD. Conseguentemente, l'agevolazione non spetta se il valore delle azioni assegnate è superiore al limite reddituale di riferimento: in tal caso la differenza tra il valore delle azioni assegnate e l'importo pagato dal dipendente concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La legge di conversione del decreto ha, altresì, introdotto un ulteriore comma nel quale si stabilisce che questa nuova normativa trova applicazione con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione **deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

LA SEGRETERIA NAZIONALE